

Le cartelle Equitalia non vanno pagate



PER RACCOMANDATA SONO DEL TUTTO NULLE LE CARTELLE "NOTIFICATE" DA EQUITALIA, QUINDI INESISTENTI

Avvocato Sganzerla, lei afferma che le cartelle notificate da Equitalia sono tutte illegittime. Può spiegare?

Mi rendo conto che senza un breve excursus introduttivo l'affermazione potrebbe sembrare una semplice boutade per farsi pubblicità, ma non è così. Partiamo dal testo della legge che disciplina la notifica delle cartelle esattoriali. Il testo è chiaro e non lascia spazio all'interpretazione, perché recita testualmente: la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento...

E quindi?

È evidente che il legislatore ha inteso escludere altri uffici addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario come Equitalia. Non è una mia personale interpretazione, lo stabiliscono chiaramente le sentenze delle Commissioni Tributarie, Provinciali sia Regionali di tutta Italia.

Ci spieghi meglio

È presto detto: il tema della notifica di atti che incidano sulla sfera patrimoniale del cittadino è regolato da norme del codice di procedura civile che dettano rigorose e tassative prescrizioni per la notifica, finalizzate a garantire il risultato del ricevimento da parte del destinatario. È essenziale che la notificazione della cartella di pagamento venga effettuata esclusivamente dai soggetti sopra citati - per una piena tutela del contribuente - non vi è d'altro canto alcuna disposizione che consenta a Equitalia la notifica per raccomandata postale, giudicata dai giudici del tutto inesistente.

E quali sono le conseguenze?

La cartella, leggi ingiunzione di pagamento, inviata direttamente per raccomandata da Equitalia non sortisce alcun effetto, è come se non esistesse. Se pensiamo che le cartelle di Equitalia vengono spedite normalmente in periodi assai vicini alla prescrizione del tributo, è facile capire che nel 90% dei casi sarà sufficiente fare ricorso in commissione tributaria per vedere accertata l'inesistenza della cartella in tal modo non dovendo più alcunché all'amministrazione finanziaria in quanto nel frattempo il debito si sarà prescritto.

Ma se il cittadino ha già richiesto a Equitalia la rateizzazione del debito?

Dipende: se la rateizzazione è stata conclusa sulla base di cartelle "notificate" per raccomandata da Equitalia occorrerà distinguere a seconda dei casi. Nel caso in cui alla rateizzazione sia già seguito il completo pagamento delle rate da parte del contribuente, allora non ci sarà

più rimedio. Diversamente nel caso in cui la rateizzazione non sia stata eseguita parzialmente, sia stata interrotta, o non abbia mai avuto inizio. In questi casi si potrà agire contro Equitalia in favore del contribuente, ma dipende dall'analisi di ogni singolo caso.

Avvocato Sganzerla parliamo adesso di costi

Premetto che è sempre molto difficile parlare in maniera generica di costi legali, in quanto dipendono sempre dai valori economici in gioco e dalla durata del procedimento. Possiamo però senz'altro affermare che i costi sono via via proporzionalmente minori quanto più aumenta l'importo richiesto da Equitalia al contribuente. Bisogna tenere inoltre in grande considerazione un elemento fondamentale: in una causa civile di norma si vince o si perde, in questa sede tributaria o il contribuente vince, o torna esattamente al punto da cui era partito, senza che si crei alcun ulteriore danno economico per lui nei confronti dell'erario. Comunque riguardo ai costi questi saranno certamente inferiori - e di parecchio - ai costi per spese legali normalmente occorrenti per agire in una causa civile di risarcimento danni o di qualsiasi altro tipo.



E questo dipende forse anche dai tempi?

Certo. Come dicevo poc'anzi le variabili del costo di un procedimento, sia esso civile, penale o tributario, sono molteplici e tra queste grande influenza ha la durata temporale del procedimento. In questo particolare tipo di causa davanti alla Commissione Tributaria non vi è di fatto alcuna istruttoria prima di giungere, immediatamente - in un'unica udienza - alla discussione ed alla conseguente emanazione della sentenza.

Ma nel caso in cui Equitalia abbia già pignorato beni, o conti correnti, o abbia iscritto ipoteca o altro?

Non cambia assolutamente nul-

la: infatti gli atti di espropriazione, quali essi siano, dal fermo amministrativo, all'ipoteca, al pignoramento presso terzi o in banca etc. sono conseguenza di una "notifica" effettuata erroneamente da Equitalia e per legge un atto inesistente estende la propria nullità anche a tutti gli anni successivi e dipendenti, quali appunto gli atti di esecuzione posti eventualmente in essere da Equitalia. Ed è fondamentale che il contribuente sappia che non vi è alcun termine per impugnare una cartella notificata da Equitalia, tanto meno nei fatidici 60 giorni indicati nelle cartelle stesse e questo, a costo di ribadirlo fino alla nausea, perché le cartelle stesse sono giuridicamente inesistenti.

Quindi il contribuente cessa definitivamente di essere debitore?

Come ho già detto nella maggior parte dei casi sì, in quanto il debito per cui Equitalia era stata delegata all'incasso si sarà nel frattempo prescritto, mentre di certo non si sarà prescritta l'azione risarcitoria che spetterà al contribuente che potrà procedere in separato giudizio civile contro Equitalia per richiedere i danni derivanti da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. Una prima sentenza risarcitoria a danno di Equitalia e a favore del contribuente è già stata emessa.



Studio Legale Sganzerla
via Domenichino, 11
Milano
t 02 4814315-4818676
segreteria@studiosganzerla.it

